

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

COMUNICATO UFFICIALE N. 13/TFN – Sezione Vertenze Economiche (2016/2017)

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, nella riunione tenutasi a Roma il giorno 14 dicembre 2016, ha assunto le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Avv. Marco Baliva **Vice Presidente**; Avv. Lorenzo Coen, Avv. Cristina Fanetti, Avv. Carmine Fabio La Torre, Avv. Marina Vajana **Componenti**; Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia e delle Signore Antonella Sansoni e Adele Nunnari.

1) RECLAMO N° 37 DELLA SOCIETÀ ASD PIEDIMULERA CONTRO LA SOCIETÀ ASD FOMARCO DON BOSCO PIEVESE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 147 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE KARCHA VALENTYN), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 26 SETTEMBRE 2016.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo proposto dalla Società ASD Piedimulera e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.
Ordina incamerarsi la tassa.

2) RECLAMO N° 42 DELLA SOCIETÀ ASD SANTA GIUSTA CALCIO CONTRO LA SOCIETÀ GSD G. FRASSINETTI AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 114 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE CARTA MANUEL), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 26 SETTEMBRE 2016.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, visto l'art. 36 bis, comma 4 CGS;
rilevata la violazione delle norme sul contraddittorio;
annulla l'impugnata decisione della Commissione Premi;
rimette il giudizio alla Commissione Premi per l'esame del merito.
Ordina restituirsi la tassa.

3) RECLAMO N° 44 DELLA SOCIETÀ APD CALCIO TORTONA CONTRO LA SOCIETÀ ASD VOGHERA AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 211 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE ZERLENGA GIOVANNI), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 26 SETTEMBRE 2016.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,

dichiara inammissibile il reclamo proposto dalla Società APD Calcio Tortona e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina incamerarsi la tassa.

II° COLLEGIO

Avv. Marco Baliva **Vice Presidente**; Avv. Lorenzo Coen, Avv. Roberto Pellegrini, Avv. Antonino Piro, Avv. Marina Vajana **Componenti**; Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia e delle Signore Antonella Sansoni e Adele Nunnari.

4) RECLAMO N°. 45 DELLA SOCIETÀ ASD OLYMPIA THYRUS SAN VALENTINO FARINI CONTRO LA SOCIETÀ SSD SPORTING TERNI SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 195 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE SCRIGNANI FEDERICO), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 26 SETTEMBRE 2016.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rinvia a nuovo ruolo la trattazione della vertenza.

5) RECLAMO N°. 46 DELLA SOCIETÀ ASD GRACCIANO CONTRO LA SOCIETÀ ASD POGGIBONSESE CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 116 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE CAVUOTI MARCO), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 26 SETTEMBRE 2016.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, dichiara cessata la materia del contendere in relazione al premio e conferma per il resto l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina incamerarsi la tassa.

6) RECLAMO N°. 47 DELLA SOCIETÀ ASD GRACCIANO CONTRO LA SOCIETÀ ASD POGGIBONSESE CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 207 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE VANNI NICCOLÒ), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 26 SETTEMBRE 2016.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, dichiara cessata la materia del contendere in relazione al premio e conferma per il resto l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina incamerarsi la tassa.

7) RECLAMO N°. 48 DELLA SOCIETÀ ASD REGGIOMEDITERRANEA CONTRO LA SOCIETÀ SC POL. PELLARESE AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 102 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE BOSSI GIOVANNI), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 26 SETTEMBRE 2016.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo proposto dalla Società ASD Reggiomediterranea e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.

Ordina incamerarsi la tassa.

8) RECLAMO N° 49 DELLA SOCIETÀ ASD SANTA GIUSTA CALCIO CONTRO LA SOCIETÀ GSD G. FRASSINETTIAVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 197 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE SPANU CHRISTIAN), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 26 SETTEMBRE 2016.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
visto l'art. 36 bis, comma 4 CGS;
rilevata la violazione delle norme sul contraddittorio;
annulla l'impugnata decisione della Commissione Premi;
rimette il giudizio alla Commissione Premi per l'esame del merito.
Ordina restituirsi la tassa.

III° COLLEGIO

Avv. Marco Baliva **Vice Presidente**; Avv. Lorenzo Coen, Avv. Roberto Pellegrini, Avv. Flavia Tobia, Avv. Marina Vajana **Componenti**; Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia e delle Signore Antonella Sansoni e Adele Nunnari.

9) RECLAMO N° 50 DELLA SOCIETÀ US CORTICELLA SSD SRL CONTRO LA SOCIETÀ ASS. IDEA CALCIO 2000AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 133 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE DONVITO ROBERTO), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 26 SETTEMBRE 2016.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
rigetta il reclamo proposto dalla Società US Corticella SSD Srl e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della Commissione Premi.
Ordina incamerarsi la tassa.

10) RECLAMO N° 51 DELLA SOCIETÀ ASD CALCIO SETTIMO CONTRO LA SOCIETÀ GSD VOLPIANO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 186 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE RENEGALDO GIOELE), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 26 SETTEMBRE 2016.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
rinvia a nuovo ruolo la trattazione della vertenza.

11) RECLAMO N° 52 DELLA SOCIETÀ TORINO FC SPA CONTRO LA SOCIETÀ ASDC ANSPI MONTEGROSSO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 202 – PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE TASSONE LORENZO), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 26 SETTEMBRE 2016.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
rinvia a nuovo ruolo la trattazione della vertenza.

12) RECLAMO N° 53 DELLA SOCIETÀ ASD CUPELLO CALCIO CONTRO LA SOCIETÀ ASD BACIGALUPO CALCIO AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 138– PREMIO DI PREPARAZIONE PER IL CALCIATORE FIORE MICHELE), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 26 SETTEMBRE 2016.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
rinvia a nuovo ruolo la trattazione della vertenza.

**Il Vice Presidente del TFN
Sez. Vertenze Economiche**
Avv. Marco Baliva

IV° COLLEGIO

Avv. Giuseppe Lepore **Vice Presidente**; Avv. Lorenzo Coen, Avv. Carmine Fabio La Torre, Avv. Flavia Tobia, Avv. Enrico Vitali **Componenti**; Sig. Claudio Cresta **Segretario**, con la collaborazione del Sig. Salvatore Floriddia e delle Signore Antonella Sansoni e Adele Nunnari.

13) RECLAMO N°. 55 DELLA SOCIETÀ US AVELLINO 1912 CONTRO LA SOCIETÀ USD URBETEVEVERE CALCIO AVVERSO LA CERTIFICAZIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 194 – PREMIO ALLA CARRIERA PER IL CALCIATORE DAVIDE BIRASCHI), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 26 SETTEMBRE 2016.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
rigetta il ricorso proposto dalla Società US Avellino 1912 e, per l'effetto, conferma l'impugnata certificazione della Commissione Premi.
Ordina incamerarsi la tassa.

14) RECLAMO N°. 56 DELLA SOCIETÀ US AVELLINO 1912 CONTRO LA SOCIETÀ ASD TOR DE CENCI AVVERSO LA CERTIFICAZIONE DELLA COMMISSIONE PREMI (RIC. N. 195 – PREMIO ALLA CARRIERA PER IL CALCIATORE DAVIDE BIRASCHI), PUBBLICATA NEL C.U. 2/E DEL 26 SETTEMBRE 2016.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
rigetta il ricorso proposto dalla Società US Avellino 1912 e, per l'effetto, conferma l'impugnata certificazione della Commissione Premi.
Ordina incamerarsi la tassa.

15) RECLAMO N°. 59 DELLA SOCIETÀ SEF TORRESSRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE GIACOMO BIONDI, PUBBLICATA NEL C.U. 137 DEL 4 NOVEMBRE 2016.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
rigetta il reclamo presentato dalla Società SEF Torres Srl e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE – LND.

Ai sensi dell'art. 33, comma 14 CGS dichiara la Società SEF Torres Srl a corrispondere le spese di lite al calciatore Giacomo Biondi che liquida in € 500,00 (Euro cinquecento/00) oltre accessori.

Ordina incamerarsi la tassa.

16) RECLAMO N°. 60 DELLA SOCIETÀ SEF TORRESSRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE CAFIERO CLAUDIO, PUBBLICATA NEL C.U. 137 DEL 4 NOVEMBRE 2016.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società SEF Torres Srl e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE – LND.

Ai sensi dell'art. 33, comma 14 CGS dichiara la Società SEF Torres Srl a corrispondere le spese di lite al calciatore Cafiero Claudio che liquida in € 500,00 (Euro cinquecento/00) oltre accessori.

Ordina incamerarsi la tassa.

17) RECLAMO N°. 61 DELLA SOCIETÀ SEF TORRES SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE CASINI RICCARDO, PUBBLICATA NEL C.U. 137 DEL 4 NOVEMBRE 2016.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società SEF Torres Srl e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE – LND.

Ai sensi dell'art. 33, comma 14 CGS dichiara la Società SEF Torres Srl a corrispondere le spese di lite al calciatore Casini Riccardo che liquida in € 500,00 (Euro cinquecento/00) oltre accessori.

Ordina incamerarsi la tassa.

18) RECLAMO N°. 62 DELLA SOCIETÀ SEF TORRES SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE CHELO MICHELE, PUBBLICATA NEL C.U. 137 DEL 4 NOVEMBRE 2016.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società SEF Torres Srl e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE – LND.

Ai sensi dell'art. 33, comma 14 CGS dichiara la Società SEF Torres Srl a corrispondere le spese di lite al calciatore Chelo Michele che liquida in € 500,00 (Euro cinquecento/00) oltre accessori.

Ordina incamerarsi la tassa.

19) RECLAMO N°. 63 DELLA SOCIETÀ SEF TORRES SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE ALBERTO COSENTINO, PUBBLICATA NEL C.U. 137 DEL 4 NOVEMBRE 2016.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società SEF Torres Srl e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE – LND.

Ai sensi dell'art. 33, comma 14 CGS dichiara la Società SEF Torres Srl a corrispondere le spese di lite al calciatore Alberto Cossentino che liquida in € 500,00 (Euro cinquecento/00) oltre accessori.

Ordina incamerarsi la tassa.

20) RECLAMO N°. 64 DELLA SOCIETÀ SEF TORRES SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE ANGELO GIACOMO DEMARTIS, PUBBLICATA NEL C.U. 137 DEL 4 NOVEMBRE 2016.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società SEF Torres Srl e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE – LND.

Ai sensi dell'art. 33, comma 14 CGS dichiara la Società SEF Torres Srl a corrispondere le spese di lite al calciatore Angelo Giacomo Demartis che liquida in € 500,00 (Euro cinquecento/00) oltre accessori.

Ordina incamerarsi la tassa.

21) RECLAMO N°. 65 DELLA SOCIETÀ SEF TORRES SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE EL KAMCH ANOUR, PUBBLICATA NEL C.U. 137 DEL 4 NOVEMBRE 2016.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società SEF Torres Srl e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE – LND.

Ai sensi dell'art. 33, comma 14 CGS dichiara la Società SEF Torres Srl a corrispondere le spese di lite al calciatore El Kamch Anour che liquida in € 500,00 (Euro cinquecento/00) oltre accessori.

Ordina incamerarsi la tassa.

22) RECLAMO N°. 66 DELLA SOCIETÀ SEF TORRES SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE MATTEO IALI, PUBBLICATA NEL C.U. 137 DEL 4 NOVEMBRE 2016.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, rigetta il reclamo presentato dalla Società SEF Torres Srl e, per l'effetto, conferma l'impugnata decisione della CAE – LND.

Ai sensi dell'art. 33, comma 14 CGS dichiara la Società SEF Torres Srl a corrispondere le spese di lite al calciatore Matteo Iali che liquida in € 500,00 (Euro cinquecento/00) oltre accessori.

Ordina incamerarsi la tassa.

23) RECLAMO N°. 67 DELLA SOCIETÀ SEF TORRES SRL AVVERSO LA DECISIONE DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA SORTA CON IL CALCIATORE LISAI GIANCARLO, PUBBLICATA NEL C.U. 137 DEL 4 NOVEMBRE 2016.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
rigetta il reclamo presentato dalla Società SEF Torres Srl e, per l'effetto, conferma
l'impugnata decisione della CAE – LND.

Ai sensi dell'art. 33, comma 14 CGS dichiara la Società SEF Torres Srl a corrispondere le
spese di lite al calciatore Lisai Giancarlo che liquida in € 500,00 (Euro cinquecento/00) oltre
accessori.

Ordina incamerarsi la tassa.

**24) RECLAMO N°. 68 DELLA SOCIETÀ SEF TORRES SRL AVVERSO LA DECISIONE
DELLA COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI LND IN MERITO ALLA CONTROVERSIA
SORTA CON IL CALCIATORE SCOTTO LUIGI, PUBBLICATA NEL C.U. 137 DEL 4
NOVEMBRE 2016.**

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche,
rigetta il reclamo presentato dalla Società SEF Torres Srl e, per l'effetto, conferma
l'impugnata decisione della CAE – LND.

Ai sensi dell'art. 33, comma 14 CGS dichiara la Società SEF Torres Srl a corrispondere le
spese di lite al calciatore Scotto Luigi che liquida in € 500,00 (Euro cinquecento/00) oltre
accessori.

Ordina incamerarsi la tassa.

**Il Vice Presidente del TFN
Sez. Vertenze Economiche
Avv. Giuseppe Lepore**

Publicato in Roma il 16 dicembre 2016.

**Il Segretario Federale
Antonio Di Sebastiano**

**Il Presidente Federale
Carlo Tavecchio**